

Comune di Giardinello
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO

COMUNALE COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

*Capo primo****Mercati art. 1, comma 2, lettera b), Legge regionale n. 18/95******Art. 1******Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche***

1. *Lo svolgimento del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, la periodicità di svolgimento del mercato, l'ubicazione la superficie complessiva del mercato e dei posteggi, il numero dei posteggi, le caratteristiche del mercato la planimetria e ogni aspetto utile sono stabiliti dal competente Ufficio comunale con propria determina, eventualmente preceduta da una conferenza di servizi con gli altri Uffici comunali interessati.*

ART.2***Criteri di rilascio delle autorizzazioni pluriennali e relativa concessione dei posteggi***

1. *Per effetto di quanto disposto dagli art. 2 (comma 3), 4 e 5 della L.R. n. 18/95 il rilascio dell'autorizzazione avviene solo se è disponibile il posteggio indicato o altro disponibile all'interno del mercato per cui è stata avanzata richiesta.*
2. *L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili posteggi, qualunque siano le tabelle merceologiche oggetto dell'autorizzazione stessa.*
3. *All'interno dello stesso mercato può essere rilasciata una sola autorizzazione allo stesso soggetto.*
4. *Le domande di rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 relativa all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la Camera presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali è stata disposta.*
5. *Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per le domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente*
6. *Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso tale termine se il posteggio richiesto risulta disponibile, l'autorizzazione s'intende rilasciata*

Art. 3***Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli***

1. *L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/163 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 20 della L.R n. 10/91.*
2. *E' consentito, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:*
 - a) *- Decennale, con validità estesa all'intero anno solare;*
 - b) *- Decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 (nel caso di mercati settimanali 10/30 giornate effettive, nel caso di mercati a cadenza quindicinale le giornate effettive diventano 5/15)*

Art. 4

Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla L.R. 18/95

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 18/95, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati, per il periodo, se noto, di non utilizzazione da parte del titolare, in base alla vigente norma secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) - Titolari di autorizzazione di cui all'art. 1 - Comma 2, lett. c) - della L.R. n. 18/95;
 - b) - Più alto numero di presenze nella fiera o mercato;
 - c) - Maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come è desumibile attraverso il registro delle ditte, ora delle imprese; in caso di conferimento dell'azienda o di ereditarietà, si considera l'iscrizione al registro ditte del conferente. In caso di subingresso al dante causa;
 - d) - Maggiore anzianità di iscrizione al registro degli esercenti il commercio.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 8 - Comma 7 - della L.R. n. 18/95, l'assegnazione avviene con le modalità previste dallo stesso.

Art. 5

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) - Maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 o presentata denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 o dell'art. 22 della L.R. n. 10/91;
 - b) - Sorteggio.
2. Qualora il rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione di ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 6

Calcolo del numero delle presenze

Nel computo complessivo delle presenze vanno inserite tutte le volte che l'operatore si è presentato al mercato, per partecipare al sorteggio, anche se poi è stato escluso dall'assegnazione giornaliera.

Art. 7

Rispetto della normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'art. 22 del D.M. n. 248/93 e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26.06.1995 cui sono adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità citata al comma 1, le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'autorità sanitaria competente, nella sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario.

3. *Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla L.R. n. 18/95, altroché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.*
4. *L'Autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.*

ART. 8

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. *Ai sensi degli artt. 8 - Comma 11 - e 15 della L.R. n. 18/95, qualora si debba procedere alla revoca o alla eliminazione del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggi dovrà essere individuato, pur tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, di concerto con la Commissione di Mercato di cui all'art. 8 ter della L.R. n. 18/95, secondo i seguenti criteri di priorità:*
 - ❖ *Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione.*
 - ❖ *Nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti;*
2. *Nel caso di posteggio singolo la nuova area è individuata dal Sindaco, tenuto conto delle indicazioni dell'operatore. Il caso in esame, non cambiando il numero complessivo delle aree, non rientra nelle condizioni previste, dall'art. 8 - Commi 4 e 5 - della L.R. n. 18/95.*
3. *E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni richiamati dall'art. 9 - Comma 2 -, del D.M. n. 248/93.*
4. *La revoca del posteggio può essere temporanea.*

Art. 9

Durata delle concessioni

1. *Le concessioni hanno validità decennale e possono essere riferite all'intero anno solare o a parte di esso, entro i limiti temporali di cui al successivo art. 35, la concessione può essere rinnovata.*

Art. 10

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

1. *Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, con provvedimento del responsabile del Settore Amministrativo.*

Art. 11

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. *Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.*
2. *Gli uffici preposti hanno facoltà di emettere ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi*

direttamente attribuite dallo Statuto Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. *Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.*
4. *Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'azienda U.S.L..*
5. *Il Sindaco provvede, sentita la Commissione di Mercato, a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero delle aree di mercato.*
6. *I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.*
7. *Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2.*
8. *E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.*
9. *E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, alle civili abitazioni e alle altre attività.*
10. *E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.*
11. *Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite, tranne il caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore, e segnalato anche solo telefonicamente.*
12. *Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati conseguenti alla concomitanza della normale giornata di mercato con un giorno festivo.*
13. *L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati o posticipati, non è conteggiata..*

Art. 12

Determinazione degli orari di vendita

1. *Ai sensi e con le modifiche stabilite dagli artt. 8 -Comma 2- e 10 della L.R. Nr. 18/95 e dell'art. 36 -Comma 3- della legge n. 142/90, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:*
 - ❖ *Inizio delle vendite entro le ore 8.00;*
 - ❖ *Fascia oraria di vendita non superiore alle 6.00 ore.*
2. *In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 -Comma 3- della L.R. n. 18/95 l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalle merceologie trattate.*
3. *Il Sindaco provvede altresì a stabilite le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.*

Art. 13

Commissione di Mercato

1. *Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. n.18/95, presso il mercato è istituita una Commissione composta da 5 membri, eletti dagli operatori del mercato. La Commissione è composta da 4 rappresentanti del mercato e da un rappresentante del commercio fisso.*
2. *I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di un lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.*

3. *Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operante nella zona commerciale in cui ricade il mercato.*
4. *La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi.*
5. *La Commissione dura in carica 2 anni.*
6. *E' competenza dell'Ufficio Annona, la formazione delle liste.*
7. *Le elezioni avverranno attraverso la posa di un'apposita urna al mercato in una giornata di svolgimento dello stesso. Le operazioni di vota inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urna.*

Capo secondo

Mercati art. 1 - Comma 2, lett. a) - L.R. n. 18/95

Art. 14

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. *Lo svolgimento del mercato, le caratteristiche dimensionali tipologiche dei posteggi, la sua ubicazione, la superficie complessiva del mercato, la superficie complessiva dei posteggi il numero totale dei posteggi, le caratteristiche del mercato, la planimetria di sintesi, sono stabiliti dal competente Ufficio comunale con sua determinazione, eventualmente preceduta da una conferenza di servizi con gli altri Uffici comunali.*

Art. 15

Criteria di rilascio delle autorizzazioni pluriennali e relativa concessione dei posteggi

1. *Per effetto di quanto disposto dagli artt. 2 -Comma 3-, 4 e 5 della L.R. n. 18/95 il rilascio dell'autorizzazione avviene solo se è disponibile il posteggio indicato o altro all'interno del mercato per cui è stata avanzata richiesta.*
2. *L' autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili posteggi, qualunque siano le tabelle merceologiche oggetto dell'autorizzazione stessa.*
3. *All'interno dello stesso mercato può essere rilasciata una sola autorizzazione allo stesso soggetto.*
4. *Le domande di rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, relativa all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta.*
5. *Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per le domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.*
6. *Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso tale termine se il posteggio richiesto risulta disponibile, l'autorizzazione si intende rilasciata.*

Art. 16

Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63, o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/91.
2. I titolari di posteggio debbono comprovare, a decorrere dall'anno successivo al rilascio della concessione del posteggio, la qualità di agricoltore mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.
3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - ❖ Decennale, con validità estesa all'intero anno;
 - ❖ Decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 giorni.

Art. 17

Criteria di assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla L.R. n. 18/95

1. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, di proprietà del concessionario o per quelli non assegnati, del Comune.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13 - Comma 3 - della L.R. n. 18/95, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati, per il periodo, se noto, di non utilizzazione da parte del titolare, in base alla vigente norma secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) - Titolari di autorizzazione di cui all'art. 1 - Comma 2, lett. c) - della L.R. n. 18/95;
 - b) - Più alto numero di presenze nel mercato;
 - c) - Maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così com'è desumibile attraverso il registro delle ditte, o delle imprese. In caso di conferimento d'azienda o di ereditarietà, si considera l'iscrizione al registro delle ditte del conferente. In caso di subingresso del dante causa.
 - d) - Maggiore anzianità di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (R.E.C.).

Art. 18

Criteria di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - Maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge Nr. 59/63, o presentata denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90, o dell'art. 22 della L.R. n. 10/91.
 - Sorteggio.
2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio di attività, sia decorso oltre un anno, è condizione di ammissibilità al posteggio l'esibizione di

apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 19

Applicabilità, altre disposizioni

1. *Si intendono integralmente richiamate ed applicabili le disposizioni di cui agli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Capo primo.*

Capo Terzo

Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

Art. 20

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. *Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi in suolo pubblico, avviene ai sensi dell'art. 4 - Comma 5 - della L.R. n. 18/95, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo Terzo.*
2. *Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo di svolgimento degli stessi.*
3. *Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:*
 - ❖ *In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazioni culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;*
 - ❖ *Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, salvo l'effettuazione di mercati straordinari per i quali, vale quanto previsto dal successivo art. 22.*
4. *Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate tabelle merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.*
5. *Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti di cui all'art. 21.*

Art. 21

Coordinamento delle attività e dei progetti

1. *Di norma, è condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'art. 20 la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziati:*
 - ❖ *Le finalità dell'iniziativa;*
 - ❖ *Gli spazi richiesti e la loro localizzazione;*
 - ❖ *Le modalità di organizzazione delle aree di vendita e la descrizione delle attrezzature usate;*
 - ❖ *L'elenco nominativo degli operatori per la quale si richiede l'ammissione.*
2. *Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.*
3. *Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui alla L.R. n. 18/95 sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire su*

richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta, sempreché iscritti al registro degli esercenti il commercio (R.E.C.).

Art. 22

Sagre parrocchiali, festival e similari

1. *Nell'ambito delle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'autorizzazione temporanea è unicamente soggetta alle disposizioni di cui all'art. 41 - Comma 11- del D.M.n. 375/88.*
2. *Le domande devono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.*

Art. 23

Mercati straordinari

1. *L'effettuazione di mercati straordinari, intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. L'effettuazione di mercati straordinari è effettuata previo parere obbligatorio e vincolante, anche se non uniforme, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.*

Capo Quarto

Commercio itinerante

Art. 24

Rilascio nulla-osta art. 2 - Comma 8- della L.R. n. 18/95

1. *L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è subordinato al rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 2 - Comma 8 - della L.R. n. 18/95.*
2. *Il provvedimento rientra tra quelli previsti dall'art. 22 della l.r.30/04/ 1991 N 10. (Denuncia di inizio d'attività).*

Art. 25

Zone vietate

1. *L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone espressamente indicate da cartelli o norme del C.d.S.;*
2. *E' vietato il commercio in forma itinerante, nella giornata di svolgimento del mercato, ad una distanza di mt. 150 dallo stesso.*

Art. 26

Zone consentite

1. *Nelle strade classificate, ai sensi del C.d.S., nelle seguenti tipologie: strade urbane di quartiere e strade locali.*
2. *Nelle strade di cui al precedente comma, è di norma consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli, deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.*

Art. 27**Rappresentazione cartografica**

1. Presso l'Ufficio competente e la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

Art. 28**Tempo di sosta consentito**

1. La sosta per effettuare le operazioni di vendita non può superare i 30 minuti.

Art. 29**Distanze minime**

1. La distanza minima tra una sosta e la successiva è di mt. 50.

Art. 30**Vendite al domicilio**

1. Le vendite al domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Art. 31**Determinazione degli orari**

1. Ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 8 -Comma 2- e 10 della L.R. n. 18/95 e dell'art. 36 -Comma 3- della legge n. 142/90, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è stabilito dal Sindaco in analogia agli orari effettuati per le attività commerciali in sede fissa.

Capo Quinto**Disposizioni finali****Art. 32****Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposta per motivi di pubblico interesse, per comprovata necessità o per causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.
2. Le variazioni di cui al comma 1, comportano l'aggiornamento in tempo reale degli elaborati cartografici da tenersi a disposizione degli operatori e degli altri soggetti interessati.

Art. 33
Validità delle presenze

1. *Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del legale rappresentante, in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore o dipendente.*

Art. 34
Prodotti agricoli

1. *Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63, le denunce d'inizio d'attività, effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 300/92.*
2. *Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio, semprechè trattasi di denuncia regolare.*

ART.35
Planimetrie

Presso l'Ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti. Tale planimetria, corredata dalle schede tecniche e relazioni, dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque vorrà consultarla.

Art. 36
Attività stagionali

1. *Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.*

ART.37
Segnaletica

Le zone del Comune in cui si svolgerà il mercato, dovranno essere adeguatamente segnalate con segnaletica verticale, orizzontale con appositi pannelli informativi dei periodi di svolgimento e delle relative restrizioni al traffico veicolare.

Art. 38
Abrogazioni precedenti disposizioni

1. *Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.*